

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Proposte di legge nn. 4669-4703	13
Missioni vevoli nella seduta del 21 luglio 2004	3	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	13
Progetti di legge (Annunzio; Modificazioni del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Articolo 1 e relativa proposta emendativa)	13
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	4	(Sezione 3 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	13
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 4 – Parere della V Commissione) .	15
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	5	Interrogazioni a risposta immediata	16
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 1 – Vicenda degli immigrati giunti in Italia sulla nave Cap Anamur)	16
ERRATA CORRIGE	6	(Sezione 2 – Misure per fronteggiare i problemi connessi al vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte costituzionale sul testo unico dell'immigrazione) .	16
Proposta di legge (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) n. 38-B ed abbinata proposta di legge n. 3095	7	(Sezione 3 – Iniziative per garantire la sicurezza stradale)	17
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	7	(Sezione 4 – Rinnovo del contratto dei medici)	19
(Sezione 2 – Articolo 1)	7	(Sezione 5 – Carezza di personale e di un direttore effettivo presso la casa circondariale di Brissogne-Aosta)	20
(Sezione 3 – Articolo 2)	8		
(Sezione 4 – Articolo 3)	8		
(Sezione 5 – Ordini del giorno)	10		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 — Iniziative per modificare la normativa in materia di fonti di energia rinnovabili o assimilate)	20	(Sezione 2 — Parere della V Commissione) .	24
(Sezione 7 — Iniziative per garantire piena attuazione alle norme sulle vittime del terrorismo)	21	(Sezione 3 — Articolo 1 e relative proposte emendative)	24
(Sezione 8 — Vendita dei diritti di trasmissione televisiva da parte di società di calcio)	22	(Sezione 4 — Articolo 2 e relative proposte emendative)	34
Proposte di legge nn. 3838-3839	24	Disegno di legge di conversione n. 5137	36
(Sezione 1 — Parere della I Commissione)	24	(Sezione 1 — Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge)	36

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 luglio 2004.**

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buemi, Burani Procaccini, Buttiglione, Carboni, Carli, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, De Simone Alberta, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giorgiotti Giancarlo, Giovanardi, La Malfa, Mancini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pisapia, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Russo Paolo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buemi, Burani Procaccini, Buttiglione, Carboni, Carli, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Mancini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello,

Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pisapia, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Zacchera, Zanettin.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ONNIS: « Modifica all'articolo 483 del codice di procedura penale in materia di acquisizione delle trascrizioni del verbale d'udienza al fascicolo per il dibattimento » (5166);

MEREU: « Modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente » (5167);

LABATE ed altri: « Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale » (5168);

GIOACCHINO ALFANO: « Modifiche all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e all'articolo 81 della legge 1° aprile 1981,

n. 121, in materia di elezione a cariche amministrative e politiche del personale della Polizia di Stato » (5169);

DANIELE GALLI: « Disposizioni per l'installazione di un dispositivo elettronico di sicurezza sugli autoveicoli » (5170);

FASSINO ed altri: « Delega al Governo per la riforma delle procedure della crisi di impresa » (5171).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 5133, d'iniziativa dei deputati DEODATO ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche alla legge 3 maggio 1985, n. 204, in materia di iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura);

TITTI DE SIMONE: « Disposizioni in materia di cinematografia » (4546) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti);

PASETTO ed altri: « Modifica all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità » (5077) *Parere della I Commissione.*

X Commissione (Attività produttive):

DEODATO ed altri: « Modifiche alla legge 3 maggio 1985, n. 204, in materia di iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio » (5133) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII e XIV;*

VIANELLO e MARTELLA: « Disposizioni per prevenire la contraffazione del vetro artistico di Murano » (5145) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

CUSUMANO: « Norme per l'istituzione della classe di concorso per l'insegnamento di sostegno nelle sezioni e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado » (5110) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XII;*

SERENA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema pensionistico in Italia e sulle eventuali responsabilità relative all'attuale situazione di dissesto previdenziale » (5125) *Parere delle Commissioni I, II e XII.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 19 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Ferrovie dello Stato S.p.A. per gli esercizi dal 2001 al 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 258).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 20 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli esercizi 2000, 2001 e 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 259).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 17 luglio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea ANGIONI ed altri 9/4489/100, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente la deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego riguardante le Forze armate di polizia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 20 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, la relazione

sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, relativa al primo semestre 2003 (doc. XCI, n. 6).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è stato trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 15 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2004 (396).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 agosto 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione e attribuzione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili alla regione Sardegna ai sensi dell'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (397).

Tale richiesta è assegnata dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 agosto 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 20 luglio 2004, pagina 2, prima colonna, sesta riga, sopprimere il nome Buemi.

**PROPOSTA DI LEGGE: DUILIO ED ALTRI: DELEGA
AL GOVERNO PER LA TUTELA DEGLI ACQUIRENTI
DI IMMOBILI DA COSTRUIRE (APPROVATA DALLA
CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (38-B) ED AB-
BINATA PROPOSTA DI LEGGE DI TEODORO (3095)**

(A.C. 38-B - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

(A.C. 38-B - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO**

ART. 1.

*(Delega al Governo per la tutela degli
acquirenti di immobili da costruire).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata versando in stadio tale da non

consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità, anche apportando alla legislazione vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per il coordinamento della medesima con le disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di tale parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centoventi giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

(A.C. 38-B - Sezione 3)**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 2.***(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge devono intendersi:

a) per « acquirente », la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di *leasing*, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa;

b) per « costruttore », l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di *leasing*, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;

c) per « situazione di crisi », la situazione che ricorre nei casi in cui il costrut-

tore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.

(A.C. 38-B - Sezione 4)**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 3.***(Principi e criteri direttivi della delega legislativa).*

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 2645-bis, 2775-bis e 2825-bis del codice civile, e apportando, se del caso, le opportune modifiche ed integrazioni alla disciplina dei procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'equa ed adeguata tutela dei diritti dell'acquirente discendenti dalla stipula del contratto diretto all'acquisto o al trasferimento di un immobile da costruire;

b) prevedere, ai fini di cui alla lettera a), la limitazione della esperibilità delle azioni revocatorie nei confronti dell'acquirente e la modifica dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

c) prevedere l'obbligo del costruttore di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna, prima della stipula del contratto preliminare d'acquisto o dell'atto equipollente ai sensi dell'articolo 2, di fideiussione

di importo pari alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente ha riscosso e deve ancora riscuotere prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione, comunque escluse quelle che è pattuito debbono essere erogate da un eventuale soggetto mutuante;

d) prevedere che la fideiussione di cui alla lettera *c)* sia rilasciata da una banca, da un'assicurazione o da altro soggetto autorizzato; prevedere che la stessa sia a garanzia, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, dell'eventuale restituzione delle somme riscosse, del valore di ogni altro eventuale corrispettivo, dei relativi interessi maturati e delle eventuali spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie, per conseguire la detta restituzione, ove la stessa non sia immediatamente offerta ed eseguita; disciplinare il contenuto e le modalità di escussione della garanzia fideiussoria al fine di assicurare all'acquirente la sollecita restituzione di quanto indicato alla lettera *c)*, indipendentemente dalla durata dei procedimenti implicanti una situazione di crisi, escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile;

e) prevedere forme di tutela dell'acquirente, imponendo l'obbligo che il costruttore fornisca altresì garanzie per il risarcimento al quale sia tenuto ai sensi della vigente disciplina per vizi e difformità che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione;

f) istituire un Fondo di solidarietà a beneficio dell'acquirente che, a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore della presente legge, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subito la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il

mancato conseguimento della proprietà o dell'assegnazione del bene;

g) prevedere che le risorse destinate ad alimentare il Fondo siano reperite, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli altri enti territoriali, attraverso la previsione e l'istituzione, per un periodo massimo di quindici anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, di un contributo obbligatorio posto a carico dei costruttori tenuti a quanto previsto dalla lettera *c)*, individuando lo stesso in misura non superiore al 5 per mille delle fideiussioni di cui alla medesima lettera *c)*; prevedere che il versamento sia direttamente assunto dal soggetto che rilascia la fideiussione; prevedere che la misura del contributo e le modalità del versamento siano determinate annualmente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il limite massimo indicato e che, per il primo anno, la misura del contributo e le modalità del versamento siano indicate nell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge;

h) individuare il soggetto gestore del Fondo, disponendo che tutti i relativi oneri di gestione siano a carico del Fondo medesimo;

i) prevedere che il Fondo sia articolato in sezioni autonome definite in corrispondenza di ambiti territoriali determinati su base provinciale, regionale o interregionale in modo da assicurare una gestione tendenzialmente equilibrata delle sezioni, tenuto conto delle finalità del Fondo; prevedere che i contributi siano imputati alle sezioni autonome del Fondo sulla base del criterio della provenienza delle risorse tenendo conto della ubicazione degli immobili in relazione ai quali le fideiussioni sono richieste; prevedere che, soddisfatti gli oneri di gestione, ciascuna sezione sia gestita autonomamente e le relative risorse siano dirette in via

primaria alla soddisfazione delle pretese restitutorie dell'acquirente di cui alla lettera *f*) degli immobili ubicati nel territorio di competenza della sezione medesima ed in via successiva siano utilizzate per soddisfare le richieste relative alle altre sezioni nei casi in cui le medesime non abbiano risorse sufficienti; prevedere che le ulteriori modalità di gestione del Fondo siano stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; prevedere che l'ente gestore del Fondo, che abbia corrisposto l'indennizzo nei casi previsti, abbia diritto di regresso nei confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese;

l) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso ai contributi del Fondo di cui alla lettera *f*) prevedendo che ciò possa avvenire per una sola volta da parte di un singolo soggetto;

m) disciplinare i contenuti del contratto preliminare e di ogni altro contratto comunque diretto al successivo acquisto di un immobile da costruire, prevedendo in particolare che debbano ivi indicarsi analiticamente le caratteristiche tecniche della costruzione, la tipologia dei materiali impiegati, le modalità e le fasi di esecuzione, le modalità e i tempi di pagamento del prezzo, l'esistenza di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, gli estremi del permesso di costruire, la planimetria dell'immobile da costruire e delle sue pertinenze di uso esclusivo nonché l'indicazione dell'appaltatore;

n) prevedere norme dirette a rendere effettivo il diritto dell'acquirente al perfezionamento degli atti indicati all'articolo 39, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'eventuale cancellazione dell'ipoteca o del pignoramento gravante sull'immobile da costruire, assicurando che gli atti che permettono l'esecuzione delle formalità nei registri immobiliari siano posti in essere prima della stipula dell'atto

definitivo di compravendita, o contestualmente alla stessa.

(A.C. 38-B - Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nella proposta di legge in esame, avente ad oggetto delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), si disciplina l'obbligo del costruttore di provvedere alla consegna prima della stipula del contratto preliminare di acquisto di una fideiussione di importo pari al corrispettivo riscosso e da riscuotere in relazione alla compravendita dell'immobile;

la formulazione della norma appare in contrasto con una corretta esigenza di garanzia, che deve limitarsi alla restituzione delle somme pagate dall'acquirente, ma che non può ovviamente estendersi alla restituzione di somme che l'acquirente non abbia pagato, perché ciò si risolverebbe in un indebito arricchimento;

oltretutto, l'imposizione ad origine di una garanzia avente ad oggetto la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere prima della stipula dell'atto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione comporterebbe per il sistema imprenditoriale un onere ingiustificato e di difficile sopportabilità, senza alcuna utilità di ritorno per gli acquirenti;

la disposizione in esame deve quindi essere oggetto di una corretta interpretazione e formulazione normativa in sede di redazione del decreto legislativo, in

modo da corrispondere ad una legittima esigenza di garanzia senza correre il rischio di essere eccessivamente penalizzante per il sistema imprenditoriale ed inutile per l'acquirente,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto legislativo in attuazione del principio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera *c*), dar corretta attuazione al principio stesso, disciplinando la prestazione della fidejussione in maniera progressiva, evitando che si producano situazioni di indebito arricchimento.

9/38-B/1 Delbono, Fanfani.

La Camera,

premesso che:

nella proposta di legge in esame, avente ad oggetto delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, all'articolo 2 si disciplina il concetto di « situazione di crisi » nella quale versi il costruttore dell'immobile che « sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare »;

la dizione dell'articolo 2 assimila in realtà due ipotesi tra loro diametralmente opposte poiché non distingue la fattispecie di una procedura esecutiva in atto, che può essere emblematica di una vera e propria crisi economico-finanziaria dell'impresa, dall'ipotesi di una procedura esecutiva pregressa ed estinta che, al contrario, sarebbe emblematica della riacquisita capacità patrimoniale dell'impresa stessa;

tale mancata distinzione concettuale corre il rischio di essere fonte di difficoltà interpretativa e soprattutto di essere penalizzante nei confronti di quelle imprese che abbiano avuto una esecuzione immobiliare, ma che abbiano assolto ogni debito con estinzione della medesima;

appare quantomai opportuno che, in sede di attuazione della delega, sia posta attenzione al problema e data ad esso corretta soluzione tecnico-legislativa,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto legislativo a chiarire la portata della definizione di « situazione di crisi », dando compiuta attuazione al principio di cui all'articolo 2 citato, distinguendo l'ipotesi in cui la esecuzione immobiliare sia tutt'ora in atto dall'ipotesi in cui l'esecuzione pregressa sia estinta ed il pignoramento sia stato cancellato.

9/38-B/2 Boccia, Fanfani.

La Camera,

premesso che:

nella proposta di legge in esame, avente ad oggetto delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), si disciplina l'obbligo del costruttore di fornire garanzie in relazione ai vizi dell'opera che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione;

nella formulazione della norma non si distinguono le due ipotesi diverse tra di loro disciplinate negli articoli 1667 e 1669 del codice civile, la prima delle quali si riferisce a ordinari difetti soggetti a termini di prescrizione e decadenza ridotti e la seconda ai difetti veri e propri di cose immobili assoggettati a garanzia decennale ed a termini di prescrizione e decadenza più ampi;

pare necessario dar corretta disciplina alla materia distinguendo le due ipotesi e limitando la garanzia ai soli difetti di una certa rilevanza, sia per la

necessità di poter individuare esattamente l'ambito di garanzia, sia per la necessità di evitare possibili abusi,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto legislativo in attuazione del principio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), citato, a dar corretta attuazione al principio stesso, distinguendo le due ipotesi di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile, verificando l'opportunità di limitare la fideiussione alla sola ipotesi di cui all'articolo 1669 del codice civile per la garanzia decennale per gravi difetti e vizi dell'opera immobile.

9/38-B/3 Fanfani.

La Camera,

considerata l'importanza dell'istituzione di un Fondo di solidarietà, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *f*), della proposta di legge in esame, a bene-

ficio di coloro che hanno subito la perdita delle somme versate e il mancato conseguimento del bene;

sottolineato che le tutele previste dalla proposta di legge verranno concretamente poste in essere non tanto dalla data dell'entrata in vigore della legge, quanto dalla data di emanazione dei decreti legislativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, al fine di considerare aventi diritto a beneficiare del Fondo di solidarietà anche i promissari acquirenti di immobili che dovessero rimanere vittime di una situazione di crisi a causa dell'insolvenza del costruttore nel corso del periodo che intercorrerà fra la data di entrata in vigore della legge e l'emanazione dei decreti legislativi previsti ai sensi dell'articolo 1.

9/38-B/4 Magnolfi, Ruzzante, Pistone, Motta, Ottone.

PROPOSTE DI LEGGE: GUIDO ROSSI ED ALTRI; BENVENUTO ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI RISPARMIATORI TITOLARI DI OBBLIGAZIONI PUBBLICHE ARGENTINE (4669-4703)

(A.C. 4669 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 4669 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Finalità).

1. Finalità della presente legge è stabilire misure in favore delle persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate « obbligazionisti », che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate « banche collocatrici ».

2. L'adesione alle misure di cui all'articolo 2 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni di cui al comma 1.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Finalità).

Al comma 1, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le seguenti: con cittadinanza italiana e.

1. 1. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

(A.C. 4669 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Misure previste).

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 2, gli obbligazionisti hanno diritto di vendere le obbligazioni di

cui all'articolo 1, comma 1, alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 70 per cento del valore di acquisto dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello delle obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione della legge stessa.

3. Le modalità di rimborso previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Misure previste).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 70 per cento » con le seguenti: « 50 per cento ».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: « mediante il versamento » fino alla fine del comma con le seguenti: « versando ogni anno, per un periodo di dieci anni, di una somma pari all'uno per mille del patrimonio di vigilanza esistente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno il versamento è effettuato entro 4 mesi dalla entrata in vigore della presente legge »;

dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

« ART. 3-bis. — (Disposizioni finanziarie). — 1. La perdita su titoli derivante dagli acquisti di cui all'articolo 2, comma 1, è deducibile, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi ».

2. 5. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Disposizioni finanziarie). — 1. La perdita su titoli derivante alle banche dagli acquisti di cui all'articolo 2, comma 1, è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

2. Nell'anno in corso alla data di esercizio dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 2, comma 1, e in ciascuno dei nove anni successivi, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 106,2 milioni di euro.

2. 3. Benvenuto, Olivieri, Coluccini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Disposizioni finanziarie). —
1. La perdita su titoli derivante alle banche dagli acquisti di cui all'articolo 2, comma 1, è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

2. Nell'anno in corso alla data di esercizio dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 2, comma 1, e in ciascuno dei nove anni successivi, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 126,9 milioni di euro.

2. 4. Benvenuto, Olivieri, Coluccini.

(A.C. 4669 – Sezione 4)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

considerato che:

in base agli elementi forniti dal Governo, il provvedimento è suscettibile di determinare consistenti riduzioni di entrate a titolo di minore gettito IRES e IRAP;

ciononostante, lo stesso non è corredato di una adeguata clausola di copertura finanziaria volta a quantificare, anche in forma di previsione, e a compensare gli oneri derivanti dalle relative disposizioni;

il provvedimento risulta altresì privo di una clausola volta ad assicurare idonea salvaguardia nell'eventualità che si determinino scostamenti tra le previsioni di minori entrate e le effettive riduzioni di gettito che si dovessero determinare in attuazione del provvedimento stesso;

esprime:

PARERE CONTRARIO

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, siano soppressi gli articoli 2 e 3.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

Sugli emendamenti 2.3 e 2.4 Benvenuto, 2.5 della Commissione, 3.1, 3.2 e 3.3 Sergio Rossi, e sull'articolo aggiuntivo 3.01 Benvenuto, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Vicenda degli immigrati giunti in Italia sulla nave Cap Anamur)

DI LUCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda legata alla nave *Cap Anamur* presenta ancora aspetti ambigui per quanto riguarda, in particolare, alcuni comportamenti del comandante e dell'armatore;

la commissione competente ha respinto le domande di asilo presentate dai migranti raccolti in mare dalla nave tedesca;

sembrano sussistere dubbi sulla provenienza di una parte dei migranti e si profila la possibilità che siano accolte le raccomandazioni della commissione per la concessione ad alcuni di essi di uno speciale permesso di soggiorno per motivi umanitari —:

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato sull'episodio e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei cittadini extracomunitari sbarcati dalla nave *Cap Anamur*. (3-03596)

(20 luglio 2004)

(Sezione 2 – Misure per fronteggiare i problemi connessi al vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte costituzionale sul testo unico dell'immigrazione)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE,

FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 15 luglio 2004 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 14, comma 5-*quinquies*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all'articolo 14, comma 5-*ter*, del medesimo testo unico, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni;

la sentenza della Corte, a giudizio degli interroganti, priva, nei fatti, lo Stato italiano della sua sovranità territoriale, caso unico nella storia, e impedisce o rende praticamente molto difficoltosa ogni tipo di politica orientata al controllo delle frontiere e dei flussi migratori;

il vuoto legislativo sta provocando grave sconcerto tra le forze di polizia, che si trovano a fronteggiare migliaia di immigrati extracomunitari senza avere gli strumenti giuridici del caso, con tutti i conseguenti problemi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale che si possono immaginare;

tale situazione rappresenta un formidabile e pericolosissimo richiamo per la malavita organizzata, che utilizza il nostro Paese come Paese d'approdo di migliaia di clandestini;

il rifiuto da parte dell'immigrato di abbandonare il territorio dello Stato italiano pone problemi sicuramente di ordine pubblico e, in prospettiva, anche di sicurezza nazionale —:

se il Ministro interrogato intenda utilizzare, al fine di fronteggiare l'emergenza legislativa che si è venuta a creare in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, gli strumenti previsti dall'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, vale a dire la possibilità di espulsione da parte del Ministro interrogato (dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri) dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. (3-03597)

(20 luglio 2004)

(Sezione 3 – Iniziative per garantire la sicurezza stradale)

CASTAGNETTI e REALACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premezzo che:

il 23 marzo 2004 il presidente dell'Acì, Franco Lucchesi, ha sostenuto che i benefici portati dalla « patente a punti » stanno svanendo. Dopo un brusco calo iniziale, gli incidenti stradali sono tornati a salire: dopo un meno 30 per cento seguito all'introduzione della « patente a punti », negli ultimi due mesi si viaggia intorno all'8-10 per cento. « Se si continua così — ha detto il presidente dell'Acì — da qui ad un anno l'effetto benefico della "patente a punti" svanisce »;

dopo l'ennesimo tragico *week-end*, che ha fatto registrare ben 65 morti contro i 48 del 2003, nell'ultimo mese il numero di morti per incidenti stradali ha fatto registrare un impressionante aumento rispetto ai dati del 2003: 43 morti contro i 34 del 2003 nello scorso fine settimana (10-11 luglio 2004); 59 contro i 46 del 2003 in quello precedente (3-4 luglio 2004). Questi dati confermano che la « patente a

punti » da sola non può fare la differenza e che servono altri e decisivi interventi;

meno serrati appaiono anche i controlli: nel primo anno di vita della « patente a punti » (1° luglio 2003-30 giugno 2004) sono state effettuate 3.078.298 contravvenzioni, l'anno precedente erano state 3.506.416: il calo è del 12 per cento (nonostante siano stati attivati 4.635 nuovi *autovelox*);

questo avviene anche a causa della carenza di personale, che limita notevolmente le operazioni di controllo sulle strade, che potrebbero ricondurre gli automobilisti ad una guida prudente e rispettosa delle regole: sono, infatti, le stesse forze dell'ordine a lamentare la carenza di organico. Se nel 1960 controllavano il traffico 545 mila pattuglie per 2 milioni e mezzo circa di veicoli (una pattuglia ogni 4,5 automobili), oggi l'asimmetria, il profondo squilibrio è evidente: ogni pattuglia ha mediamente il compito di sorvegliare la circolazione di circa 90 veicoli. E con l'aggravante che rispetto al 1960 il numero delle pattuglie non è diminuito solo percentualmente, ma anche in termini assoluti: dalle 545 mila di allora alle 477 mila di oggi;

proprio la rete stradale italiana e l'assenza di una manutenzione adeguata sono concause non irrilevanti nell'incidentalità stradale. Più precisamente — lo affermano le conclusioni di uno studio effettuato da un *pool* di tecnici di 30 università italiane per la Società italiana di infrastrutture viarie (Siiv) — il 40 per cento degli incidenti è imputabile agli utenti, ma il 30 per cento dipende dalla manutenzione della rete e un altro 30 per cento dalla pericolosità di assetto, sezione, disegno dell'infrastruttura. Escludendo le autostrade, più di tre quarti della rete hanno caratteristiche geometriche inferiori addirittura a quelle proposte da una normativa obsoleta, vecchia di 30 anni. Le condizioni di visibilità riducono spesso la sicurezza, la maggior parte delle gallerie è buia, frequenti sono gli allargamenti ed i restringimenti improvvisi di carreggiata;

è necessario intervenire in maniera da incrementare la sicurezza con misure che

prevedano una sala unificata, una regia di tutti i soggetti che si occupano di sicurezza stradale, al fine di coordinare meglio le iniziative per abbattere il rischio di incidentalità. Avrebbe anche il compito, come già avviene all'estero, di individuare le arterie più critiche, i punti più a rischio e indirizzare, quindi, gli interventi per il miglioramento delle infrastrutture. Alla sala unificata, composta da rappresentanti delle associazioni di vittime della strada, ambientaliste e dei consumatori, spetterebbe il compito di raccogliere, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità, nonché quello di predisporre una carta dei rischi delle strade principali e secondarie e delle autostrade. Un'elaborazione finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione del traffico, in particolare nei festivi;

questa *task force* dovrebbe, inoltre, compilare ogni anno, entro il 31 dicembre, l'elenco delle gallerie, delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali, così da poter individuare gli interventi prioritari di manutenzione delle strade più a rischio di incendi stradali. Individuare, inoltre nuove modalità d'intervento, anche mediante l'uso di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incendi stradali. Seguendo da questo punto di vista l'esperienza consolidata di altri Paesi europei (come l'Inghilterra) o extraeuropei (come l'Australia), dove è prassi la redazione di un *rating* del rischio di incidentalità sulle arterie nazionali;

la proposta della Margherita si sofferma poi sulle auto: suggerisce un dispositivo che consenta l'accensione della vettura solo con la cintura di sicurezza allacciata, il montaggio di un limitatore di velocità regolabile dal proprietario, si sofferma sulla « patente a punti » e su alcune sanzioni particolari che dovrebbero costare di più agli indisciplinati. Infine, richiede un finanziamento di 200 milioni di euro l'anno per l'attività della polizia stradale di prevenzione, vigilanza e repres-

sione delle infrazioni al codice della strada, per l'incremento del numero delle pattuglie su strada, per l'acquisto di dispositivi tecnici per l'accertamento di determinate infrazioni, per il completamento della pianta organica e per la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti della polizia stradale;

il punto più nero dal punto di vista dell'incidentalità è la tangenziale est-ovest di Napoli (in un anno 366 incidenti in una striscia di asfalto di appena 23 chilometri con 6 morti e 670 feriti, con la media di circa 1,6 incidenti per chilometro). Mentre tra le statali spicca in negativo la via Emilia (1.352 incidenti, 50 morti, 2004 feriti nel 2001);

il Ministro Lunardi sta conducendo una campagna per portare a 150 chilometri orari il limite in autostrada, malgrado il fatto che tra i punti cardine del nuovo « Programma d'azione sulla sicurezza stradale » dell'Unione europea ci sia proprio l'abbassamento della velocità massima consentita e l'armonizzazione dei limiti: infatti, un urto frontale a 150 chilometri l'ora è paragonabile a una caduta nel vuoto da un palazzo di 30 piani. È una legge elementare della fisica: a 150 chilometri orari la frenata è 40 metri più lunga, un urto è più violento del 33 per cento rispetto ai 130 chilometri orari ed una stima dell'Unione europea sostiene che la semplice riduzione della velocità massima di 5 chilometri orari eviterebbe ogni anno alla comunità ben 11 mila morti, un quarto del totale;

la nostra rete è, quanto a sicurezza, uno dei fanalini di coda in Europa. *Eurorap (European road assessment programme)*, elaborando i dati forniti dalle motorizzazioni di 12 Paesi dell'Unione europea più Svizzera, Norvegia e Slovenia, ha calcolato che in Italia c'è un pessimo rapporto tra mortalità e chilometri percorsi. Anzi, l'Italia è proprio al penultimo posto, con 12,8 vittime in incidenti sulle autostrade ogni miliardo di chilometri percorsi, e solo il Portogallo sta peggio di noi, con una media di 14,1 morti. Ecco la situazione negli altri

Paesi esaminati: Austria (8,9), Belgio (7,2), Francia (5,4), Finlandia (5,0), Germania (4,5), Danimarca (4,3), Irlanda (4,0), Svizzera (3,3), Olanda (3,3), Svezia (3,2), Gran Bretagna (2,0). E il dato dell'Inghilterra spicca davvero, anche perché le *motorway* del Regno Unito accolgono il maggior volume di traffico in Europa;

la cintura di sicurezza, uno dei principali punti all'ordine del giorno dell'offensiva europea contro le stragi sulle strade, è cosa ancora fortemente ignorata in Italia. Secondo i risultati di un monitoraggio effettuato dall'Osservatorio nazionale sull'uso dei dispositivi di sicurezza, elaborati dal laboratorio di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, la cintura di sicurezza viene allacciata da 3 italiani su 10. Nelle regioni meridionali la media scende addirittura al 18 per cento, contro il 40 per cento delle regioni settentrionali ed il 25 per cento di quelle centrali. Va meglio con il casco, indossato in media dall'80 per cento dei motociclisti (90 per cento al Nord, 60 per cento al Sud);

gli altri Paesi si stanno già attivamente impegnando per una seria azione di contrasto della mortalità sulle strade;

si privilegia la mobilità su gomma, in particolare quella delle merci, che viaggiano nel 66 per cento dei casi sui *tir*: un numero impressionante di mezzi pesanti da Nord a Sud della penisola, mentre solo il 14-15 per cento delle merci si muove sui treni, infinitamente più sicuri. A questo stato di cose il programma infrastrutturale del Governo non dà risposte. O meglio, asseconda e incoraggia la tendenza in atto. Accantona la manutenzione, non investe con decisione sulla ferrovia, continua ad incentivare il trasporto su gomma. La priorità del Governo è, infatti, la realizzazione di nuove infrastrutture e, in particolare, di autostrade e strade, a cui vengono destinati il 69 per cento dei fondi della cosiddetta « legge obiettivo » per le grandi opere, contro 31 per cento della ferrovia. La conseguenza prevedibile nei prossimi anni sarà, quindi, un ulteriore aumento

del traffico su strada, con conseguente aumento degli incidenti —:

se il Ministro interrogato intenda promuovere un piano straordinario per la sicurezza, almeno a partire dal potenziamento delle pattuglie stradali, in modo da aumentare i controlli e la vigilanza, in particolare nei punti più critici della rete stradale. (3-03598)

(20 luglio 2004)

(Sezione 4 — Rinnovo del contratto dei medici)

VALPIANA. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

la Fimmg, il più rappresentativo sindacato dei medici di famiglia, dell'emergenza territoriale, della dirigenza e delle guardie mediche ha proclamato sedici giorni di sciopero per protestare contro il mancato rinnovo del contratto, scaduto ormai da quattro anni;

a rischio sarà, soprattutto, il funzionamento degli ambulatori;

la protesta — che prevede quattro giorni di sciopero a settimana e si svolgerà tra il 27 settembre e il 23 ottobre 2004 — è stata decisa all'unanimità dai delegati della Fimmg e, inoltre, un'assemblea intersindacale entro il mese di luglio 2004 deciderà sull'eventuale estensione della protesta agli ospedali, contro l'ormai cronico sottofinanziamento del sistema sanitario nazionale e contro il progetto di *devolution*, che tende, di fatto, a certificare l'esistenza di 21 repubbliche sanitarie sul territorio;

le ragioni della protesta vengono indicate nel forte disagio che provano tutti i medici di medicina generale, a causa del progressivo deteriorarsi delle condizioni di lavoro, e moltissimi medici di famiglia — a detta della categoria — potrebbero essere costretti a chiudere gli studi professionali;

ad accompagnare i 16 giorni di sciopero sono state indette diverse manifesta-

zioni, a cui seguirà una campagna di informazione ai pazienti per spiegare gli obiettivi del sindacato e per coinvolgerli nelle ragioni della protesta;

oltre agli scioperi, è previsto anche un programma di azioni a livello regionale, con assemblee dove si chiederà anche ai cittadini di attivare forme di protesta nei confronti delle istituzioni;

per ultimo, i medici minacciano anche di interrompere tutte le forme di collaborazione con le aziende sanitarie locali e le regioni nelle commissioni e nei comitati dove sono presenti medici di medicina generale —:

come intenda intervenire per risolvere questa situazione di sofferenza organizzativa, contrattuale ed economica, che il prolungarsi dei tempi del rinnovo contrattuale determina, e affinché la vertenza si concluda al più presto in maniera positiva per tutti. (3-03599)

(20 luglio 2004)

(Sezione 5 – Carenza di personale e di un direttore effettivo presso la casa circondariale di Brissogne-Aosta)

COLLÈ, BRUGGER, ZELLER, WIDMANN e DETOMAS. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a distanza di un anno dall'interrogazione a risposta immediata n. 3-02281 del 13 maggio 2003, riguardante il sovraffollamento e la carenza di personale amministrativo della casa circondariale di Brissogne (Aosta), la situazione non solo non è mutata, ma paradossalmente risulta peggiorata;

infatti, attualmente il personale civile e penitenziario continua ad essere carente e inadeguato ad assicurare l'operatività necessaria agli oltre 260 detenuti presenti nel carcere (quasi il doppio di quanto previsto secondo la relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia del Senato della

Repubblica in Piemonte e Valle d'Aosta in merito alla situazione penitenziaria in tali regioni);

la casa circondariale di Aosta è priva di un direttore effettivo, in quanto il reggente del carcere di Vercelli svolge da più di otto mesi il doppio incarico;

i parlamentari valdostani, a più riprese, hanno illustrato le precarie condizioni di lavoro all'interno dell'istituto penitenziario al Sottosegretario per la giustizia, onorevole Michele Giuseppe Vietti. Il Sottosegretario, dopo aver assunto le informazioni del caso, si è adoperato invitando il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a porre in essere tutte le iniziative necessarie per la copertura degli organici e a dar corso alla nomina di un direttore effettivo;

da notizie assunte in merito ai fondi stanziati per l'edilizia e i servizi penitenziari trasparirebbero criteri e logiche di assegnazione degli stessi che non tengono conto della popolazione detenuta —:

quali siano le intenzioni del Governo riguardo alla carenza di personale e di un direttore effettivo a tempo pieno e quale sia, in particolare, la quantificazione degli stanziamenti per l'edilizia e i servizi penitenziari riservati al provveditorato del Piemonte e della Valle d'Aosta, tenendo conto degli oltre 4.600 detenuti attualmente presenti. (3-03600)

(20 luglio 2004)

(Sezione 6 – Iniziative per modificare la normativa in materia di fonti di energia rinnovabili o assimilate)

MAZZONI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'Italia è la potenza industriale più « estero-dipendente » per l'approvvigionamento di energia;

per quanto ben dotata di fonti alternative, provenienti dal vento o dalle biomasse, e quantunque ricca della principale fonte rinnovabile, quella solare, nello sfruttamento delle stesse l'Italia si distingue negativamente: produce, ad esempio, una quantità di energia fotovoltaica sette volte inferiore rispetto a Paesi come la Germania, l'Olanda e la Spagna;

la legge n. 9 del 1991, in materia di risparmio energetico e sviluppo di fonti rinnovabili di energia, all'articolo 22, introduce, nella determinazione del regime giuridico e di incentivazione degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili, la dicitura «fonti assimilate, ai sensi della normativa vigente», senza tuttavia definire i criteri per l'individuazione delle fonti assimilate;

con la delibera n. 6 del 1992, il comitato interministeriale prezzi, come da legge, individua il regime cosiddetto *Cip6*, imponendo un prelievo all'utenza pari a 0,007 euro ogni chilovattore, per un totale nazionale di circa 1840 milioni di euro l'anno «per sostegno alle fonti rinnovabili»;

la legge n. 9 del 1991 rinvia al comitato interministeriale prezzi la definizione delle «condizioni tecniche generali per l'ammissibilità» ai contributi assegnati ai produttori di energia rinnovabile;

in tal modo, il sovrapprezzo imposto agli utenti sotto forma di contributo alle fonti di energia rinnovabile o assimilate finisce, in gran parte, con il finanziare fonti tutt'altro che pulite;

la direttiva comunitaria 2001/77/CE riporta, all'articolo 2, un esauriente elenco di tutte le fonti rinnovabili, non prevedendo che altre possano essere assimilate ad esse;

la norma di recepimento della stessa direttiva (decreto legislativo n. 387 del 2003) non coglie l'occasione per mettere ordine nella disciplina statale, non definendo i criteri per l'individuazione delle fonti assimilate, né tanto meno eliminando

categorie esplicitamente escluse dalla disciplina comunitaria, come i rifiuti biodegradabili —:

se intenda rendere pubbliche le ripartizioni dei contributi ai rispettivi tipi di fonti, nonché adottare iniziative normative volte ad eliminare dalla categoria delle fonti assimilate quelle non rientranti nell'elenco di cui alla direttiva 2001/77/CE e ad incentivare, anche in misura maggiore rispetto a quanto previsto attualmente dalla legge n. 9 del 1991, la produzione di energia «pulita», mediante l'adozione del cosiddetto «sovvenzionamento in conto energia», che costituisce in molti Paesi europei, come Germania e Spagna, una realtà proficua. (3-03602)

(20 luglio 2004)

(Sezione 7 – Iniziative per garantire piena attuazione alle norme sulle vittime del terrorismo)

ALBERTO GIORGETTI, ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LOPRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALA-

TELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sono passati più di sei mesi dal tragico attentato terroristico a Nassiriya, che costò la vita a diciannove militari italiani;

nell'esplosione delle autobomba rimasero feriti altri carabinieri, alcuni dei quali si trovano oggi con delle lesioni permanenti gravi;

rimpatriati tutti in Italia, anche coloro che avevano riportato le ferite più lievi, e una volta dimessi dall'ospedale, sembrerebbe che su questi nostri ragazzi l'attenzione sia calata in modo esponenziale;

parlando attraverso un avvocato di Verona, undici dei carabinieri feriti hanno raccontato il loro attuale *status* di « caduti in dimenticanza », anche perché alcune regioni non si sono ancora adeguate alle norme del decreto-legge sulle vittime delle stragi, di cui loro ovviamente rappresentano esempio eccellente;

due di loro, con lesioni permanenti gravi, hanno ottenuto il diritto di esenzione dal *ticket* solo poco tempo fa, avvicinandosi in questi mesi di ufficio in ufficio per poter conoscere il loro destino, professionale e, giustamente, anche economico, di vittime del terrorismo;

il prossimo avanzamento straordinario del grado, accompagnato dall'indennizzo di 250 mila euro, anche quest'ultimo promesso, non è ancora giunto;

oltre a ciò, a causa del rientro anticipato in patria, sembrerebbe che essi possano essere pagati solo per i giorni effettivamente trascorsi in Iraq —

quali azioni immediate intenda promuovere il Ministro interrogato per onorare gli impegni assunti nei confronti dei nostri militari feriti nell'agguato terroristico del 12 novembre 2003, anche adottando iniziative affinché vengano applicate pienamente le norme del decreto-legge sulle vittime delle stragi, e se non ritenga

di adottare iniziative volte a costituire un apposito *staff* che coadiuvi i carabinieri tornati da Nassiriya nella definizione della relativa posizione, evitando loro *iter* burocratici confusi e dispendiosi. (3-03603)

(20 luglio 2004)

(Sezione 8 – Vendita dei diritti di trasmissione televisiva da parte di società di calcio)

LOLLI, MONTECCHI, GRIGNAFFINI, INNOCENTI e RUZZANTE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

è recentemente emerso dagli organi di stampa che alcune società calcistiche di serie A, quali Milan, Inter e Juventus, hanno stipulato prima con *Sky*, per quanto riguarda il criptato, e poi con *Mediaset*, per quanto riguarda il digitale terrestre, contratti identici nell'oggetto, nelle forme e in ogni singola clausola, con la sola differenza riferita ai corrispettivi, favorendo, in tal modo, la formazione di un vero e proprio cartello, che si è aggiudicato il 75 per cento dell'intero mercato dei diritti del calcio;

la legge n. 78 del 29 marzo 1999, di conversione in legge del decreto-legge n. 15 del 30 gennaio 1999, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, all'articolo 2, vieta espressamente a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati, più di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia;

la vendita concentrata nei tre soggetti, che rappresentano il 75 per cento

dell'intero mercato dei diritti del calcio, appare non solo violare apertamente quanto disposto dal citato articolo 2, ma sembra costituire, altresì, una barriera tale da impedire l'ingresso nel mercato di operatori diversi da *Sky* e *Mediaset* —:

nelle more di una modifica legislativa della legge n. 78 del 1999, volta a ripristinare la possibilità di una vendita dei

diritti che coinvolga tutte le società di calcio, quali valutazioni il Governo esprima sulla possibilità di segnalare all'autorità competente la necessità di adottare provvedimenti urgenti per ricondurre il tema dei diritti televisivi legati al mondo del calcio ad una situazione di legalità.

(3-03601)

(20 luglio 2004)

**PROPOSTE DI LEGGE: BONITO ED ALTRI; LETTIERI ED ALTRI:
DISPOSIZIONI PER L'INTRODUZIONE DELL'AZIONE DI
GRUPPO A TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI
UTENTI (3838-3839)**

(A.C. 3838 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3838 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal
rappresentante del Governo, per cui dal-
l'istituzione delle camere di conciliazione
di cui all'articolo 1, capoverso 6-*sexies*,
non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato;

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.3 Caparini, 1.2
Benvenuto, 1.8 e 1.9 Pinza, 1.12 e 1.16

Gamba, 1.20, 1.21 e 1.22 Finocchiaro, 1.27
Benvenuto, 1.34, 1.35 e 1.38 Pisapia, 1.44
Guido Giuseppe Rossi, 1.48 Falanga, 1.49,
1.50 e 1.51 Gambini, 2.3 Pisapia, e sugli
articoli aggiuntivi 1.03 Finocchiaro, 1.04
Pinza, 1.05 Benvenuto, 1.06 Pinza, 1.07
Benvenuto e 2.01 Pisapia, in quanto su-
scettibili di determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica privi di
idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

Giudice.

(A.C. 3838 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio
1998, n. 281, dopo il comma 6 sono in-
seriti i seguenti:

« 6-*bis*. Le associazioni dei consumatori
e degli utenti, di cui al comma 1, possono
altresì richiedere al giudice del luogo ove
ha la residenza o la sede il convenuto la
condanna al risarcimento dei danni e la

restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.

6-ter. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma *6-bis* produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti iscritti alle associazioni di cui al medesimo comma *6-bis*.

6-quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

6-quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma *6-bis*, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6-sexies. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa defini-

sce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6-septies. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma *6-sexies*, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma *6-sexies* e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.

6-octies. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi *6-sexies* e *6-septies*, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma *6-bis* non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

6-nonies. La sentenza di condanna di cui al comma *6-quater*, emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 56. De Laurentiis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di azioni collettive nel processo civile).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il giudice può autorizzare l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non sono fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta abituale; l'attore non può essere autorizzato a far valere i diritti altrui senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie il cui valore non sia superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie; l'attore non può essere autorizzato a far valere i diritti di chi è litisconsorte necessario nella causa; ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi della presente lettera;

b) il giudice concede l'autorizzazione con ordinanza, prima di provvedere in merito all'assunzione dei mezzi di prova,

se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti di interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere; il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti; con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione a quelli ammessi; l'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:

1) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;

2) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;

3) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;

4) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;

5) accerta la violazione del termine nei casi di cui alla lettera g);

c) l'istanza di autorizzazione a far valere i diritti altrui deve contenere:

1) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere autorizzati a far valere, con le relative conclusioni;

2) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;

3) il nome, il cognome e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei

soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere autorizzati a far valere;

4) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere autorizzati a far valere;

d) l'ordinanza che autorizza a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui; il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato autorizzato a far valere;

e) i soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente comma, se personalmente identificati, sono informati della concessione dell'autorizzazione di cui alla lettera b), della sua revoca, della pronuncia della sentenza e degli altri eventi indicati nella lettera g) e nella lettera m), tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; i soggetti non personalmente identificati sono informati dei medesimi eventi tramite avviso; l'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelesive a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto; le concrete modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento; nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta; l'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione; le informazioni contenute nelle raccomandate e negli avvisi devono essere redatte in un linguaggio chiaro e comprensibile per chi è privo di preparazione giuridica;

f) quando viene concessa l'autorizzazione a far valere diritti altrui, gli effetti

sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente a tali diritti, purché essi non siano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore; tali effetti, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti sono informati, ai sensi della lettera e), della revoca dell'ordinanza di autorizzazione a far valere diritti altrui ovvero della sentenza che definisce il giudizio; in ogni caso nei confronti dei soggetti i cui diritti sono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile; l'informazione relativa alla revoca dell'autorizzazione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo e l'avvertimento che gli effetti dell'autorizzazione sono cessati; l'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti; nel corso del giudizio coloro i cui diritti sono fatti valere ai sensi del presente articolo possono:

1) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;

2) rinunciare al loro diritto depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;

3) riservarsi di far valere il loro diritto in proprio in un separato giudizio con le modalità di cui al numero 2);

4) intervenire in proprio nella causa;

g) l'attore deve provvedere a informare i soggetti i cui diritti è stato autorizzato a far valere:

1) dell'ordinanza di autorizzazione di cui alla lettera b), entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;

2) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui alla lettera d);

3) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé; le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui al numero 1), devono altresì avvertire coloro i cui diritti sono fatti valere:

3.1) che possono compiere gli atti indicati nella lettera *f*);

3.2) che la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non porterà per loro alcuna spesa, ma impedirà loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguire la revocazione della sentenza stessa ai sensi del disposto della lettera *i*);

3.3) nei casi di cui alla lettera *m*), che la sentenza di condanna passata in giudicato potrà consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità; le raccomandate ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui al numero 1), devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui ai numeri 3.1) e 3.2), l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto;

h) se l'ordinanza di cui alla lettera *b*) non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati; nella stessa sentenza il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi della lettera *e*), e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottempe-

ranza a tale capo della decisione; la somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale; durante l'istruzione, su istanza dell'attore autorizzato a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito; in ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidare a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo; se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa; la percentuale è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e di rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata;

i) se l'autorizzazione a far valere i diritti altrui non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente articolo; questi possono tuttavia impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge;

l) l'avvocato che patrocinava una parte autorizzata a far valere diritti altrui ai sensi del presente articolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisce, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto; non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che ha con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5), del codice di procedura civile; l'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti di cui al numero 2) della lettera *f*) da parte dei soggetti i cui diritti il suo cliente è stato autorizzato a far valere; la violazione di ciascuna di tali regole da parte dell'avvocato è punibile ai

sensi dell'articolo 381 del codice penale;

m) se l'autorizzazione di cui alla lettera *b)* non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore è stato autorizzato a far valere; tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente articolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nella presente lettera; quando tale sentenza è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore; l'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza deve essere nominato curatore speciale quando ne faccia tempestivamente richiesta; quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapacità del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso ai sensi della lettera *e)*, dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione; quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso ai sensi della citata lettera *e)*; le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:

1) del nome, del cognome e della residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, di associazioni non riconosciute o di comitati, della denominazione o della ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;

2) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;

3) dei documenti giustificativi allegati alla domanda; sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispose un piano di distribuzione delle somme, da erogare nel seguente ordine: per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale; per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte; per l'erario dello Stato. Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state considerate; tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio; il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche; al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 9. Pinza, Benvenuto.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte, in fine, le parole: « anche con riferimento ai servizi pubblici ».

1. 1. Caparini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte, in fine, le parole: « anche con riferimento ai servizi pubblici riservati allo Stato ».

1. 3. Caparini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: possono altresì richiedere fino alla fine del capoverso con le seguenti: le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono altresì richiedere al tribunale la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori ed utenti interessati, in conseguenza di atti plurioffensivi, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. Il tribunale competente è quello del luogo ove l'atto plurioffensivo si è verificato, oppure il tribunale del luogo della residenza o della sede del convenuto. Nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione dinanzi ad autorità amministrative indipendenti per la risoluzione di controversie legate ad atti plurioffensivi, l'azione può essere esercitata esclusivamente dopo la fallita conciliazione.

1. 49. Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

***1. 12.** Gamba, Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

***1. 50.** Gambini, Lettieri.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sopprimere le parole: al giudice del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto.

1. 19. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire la parola: giudice con la seguente: tribunale.

1. 13. Gamba, Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sopprimere le parole: del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto.

1. 33. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto con le seguenti: competente per territorio.

1. 25. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: risarcimento dei danni aggiungere le seguenti: , la dichiarazione di invalidità dei contratti.

***1. 6.** Pinza, Lettieri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: risarcimento dei danni aggiungere le seguenti: , la dichiarazione di invalidità dei contratti.

***1. 26.** Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in conseguenza di atti *fino a:* 1342 del codice civile *con le seguenti:* in relazione ad atti negoziali o comportamenti illeciti riguardanti una pluralità di posizioni soggettive identiche od analoghe.

****1. 8.** Pinza, Lettieri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in conseguenza di atti *fino a:* 1342 del codice civile *con le seguenti:* in relazione ad atti negoziali o comportamenti illeciti riguardanti una pluralità di posizioni soggettive identiche od analoghe.

****1. 27.** Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sopprimere la parola: illeciti.

1. 51. Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: plurioffensivi *aggiungere le seguenti:* ovvero di inadempimenti o di violazioni.

1. 20. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo la parola: plurioffensivi *aggiungere le seguenti:* o di violazioni.

1. 34. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: ivi compresi quelli *con le seguenti:* nonché in ogni caso, disciplinati da leggi e regolamenti.

1. 21. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: ivi compresi *con le seguenti:* nonché in ogni caso.

1. 2. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il secondo periodo.

***1. 22.** Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il secondo periodo.

***1. 35.** Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere le parole da: iscritti *fino alla fine del capoverso.*

****1. 4.** Ruta.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere le parole da: iscritti *fino alla fine del capoverso.*

****1. 14.** Gamba, Saglia.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere le parole da: iscritti *fino alla fine del capoverso.*

****1. 23.** Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Gambini, Boato, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole da: iscritti *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* conseguenti al medesimo fatto o violazione.

1. 28. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole da: iscritti fino alla fine del capoverso con le seguenti: conseguenti alla medesima lesione.

1. 45. Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso 6-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La sentenza che accoglie la domanda proposta dal soggetto abilitato di cui al comma 6-bis spiega i propri effetti nei confronti di tutti i consumatori o utenti lesi dai medesimi atti plurioffensivi. La sentenza di rigetto spiega efficacia unicamente nei confronti delle parti in giudizio.

1. 52. Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-quater, dopo le parole: lo consentono, aggiungere le seguenti: l'importo dovuto a ciascun consumatore, investitore od utente ovvero.

***1. 29.** Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-quater, dopo le parole: lo consentono, aggiungere le seguenti: l'importo dovuto a ciascun consumatore, investitore od utente ovvero.

***1. 36.** Pisapia.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-sexies.

****1. 15.** Gamba, Saglia.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-sexies.

****1. 53.** Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-sexies, primo periodo, sostituire le parole da: promuovono la composizione non contenziosa fino alla fine del capoverso con le seguenti: possono attivare la procedura di concilia-

zione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo al fine di definire gli importi da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, nonché modi e termini di versamento.

1. 37. Pisapia.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-septies.

***1. 16.** Gamba, Saglia.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-septies.

***1. 38.** Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-septies, primo periodo, sopprimere le parole da: In alternativa fino a: al comma 6-sexies,

1. 54. Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-octies, primo periodo, sopprimere le parole da: In caso fino a: 6-septies.

***1. 39.** Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-octies, primo periodo, sopprimere le parole da: In caso fino a: 6-septies.

***1. 55.** Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-octies, primo periodo, sostituire le parole da: In caso fino a: 6-septies con le seguenti: A seguito del passaggio in giudicato del provvedimento di condanna ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione.

1. 11. Gamba, Saglia.

Al comma 1, capoverso 6-octies, sopprimere l'ultimo periodo

1. 40. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-octies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le azioni individuali di cui al presente comma sono di competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, investitore o utente.

1. 30. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le azioni individuali di cui al presente comma sono di competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore o utente.

1. 41. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-nonies, sopprimere le parole: , emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto,

***1. 17.** Gamba, Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 6-nonies, sopprimere le parole: , emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto.

***1. 24.** Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini, Gambini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 6-nonies, sopprimere le parole: , emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto,

***1. 42.** Pisapia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 6-decies. Le azioni individuali di cui al comma 6-octies devono essere promosse da ogni singolo consumatore o utente, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di cui al comma 6-quater ovvero

dalla data della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, di cui al comma 6-quinquies ».

1. 18. Gamba, Saglia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 6-decies. Nei procedimenti di cui al comma 6-bis, in deroga all'articolo 91 del codice di procedura civile, il giudice, in caso di soccombenza dell'associazione, compensa le spese di lite, salvo che essa abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave ».

1. 43. Pisapia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dai gruppi di consumatori e utenti.

***1. 04.** Pinza, Lettieri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dai gruppi di consumatori e utenti.

***1. 05.** Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.

****1. 06.** Pinza, Lettieri.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.

****1. 07.** Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'azione di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, può essere promossa dalle associazioni dei professionisti e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. 03. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 30 luglio 1998, n. 281, le parole: « allo 0,5 per mille della popolazione nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « al 2 per mille della popolazione nazionale » e le parole: « allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse » sono sostituite dalle seguenti: « all'uno per mille degli abitanti di ciascuna di esse ».

1. 01. Gamba, Saglia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 30 luglio 1998, n. 281, le parole: « allo 0,5 per mille della popolazione

nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « all'uno per mille della popolazione nazionale » e le parole: « allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse » sono sostituite dalle seguenti: « allo 0,5 per mille degli abitanti di ciascuna di esse ».

1. 02. Gamba, Saglia.

(A.C. 3838 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i procedimenti di cui all'articolo 3, commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies della legge 30 luglio 1998, n. 281 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Gamba, Saglia.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 3, aggiungere le seguenti: comma 1, lettera a) e.

2. 2. Pisapia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I giudizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), e commi *6-bis*, *6-octies* e *6-nonies* della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono esenti dalle imposte di bollo e dalle spese, diritti e indennità di notifica di cui agli articoli 9, 18, 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le relative sentenze e il verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto e omologato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono soggetti ad imposta di registro fissa.

2. 3. Pisapia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3.

1. Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede 1.100 euro, salvo quelle derivanti dai rapporti giuridici relativi ai contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile e originate da un fatto o da una violazione che abbia determinato la lesione di diritti individuali di una pluralità di consumatori utenti.

2. 01. Pisapia.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2004, N. 168, RECANTE
INTERVENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO
DELLA SPESA PUBBLICA (5137)**

(A.C. 5137 – Sezione 1)

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante « Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica » è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-
LEGGE 12 LUGLIO 2004, N. 168**

All'articolo 1:

al comma 4, al capoverso « 3 », è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti »;

(al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di straordinaria necessità ed urgenza le Amministrazioni

*interessate possono richiedere al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione di decreti di variazioni di bilancio, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, tra spese discrezionali per investimenti fissi lordi e consumi intermedi, che assicurino l'invarianza dell'effetto sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione »;)**

al comma 10, ultimo periodo, le parole: « Il limite di spesa stabilito dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Il limite di spesa stabilito dal presente comma »;

al comma 11, le parole « spesa per consumi intermedi » sono sostituite dalle seguenti « spesa per l'acquisto di beni e servizi » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 13, dopo le parole: « realizzazione di investimenti » sono inserite le seguenti: « e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. – 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito

un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità revisionali di base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione.

2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, è autorizzata la spesa di 282,5 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unità revisionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro.

4. Lo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato, per l'anno 2004, di 50 milioni di euro.

5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile è incrementato, per l'anno 2004, di 15 milioni di euro.

6. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento del-

l'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all' articolo 15 erogati in ciascun esercizio.". La disposizione del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione si intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

9. Limitatamente all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'acconto dell'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio, prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, con-

cernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente: "3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.";

b) all'articolo 4, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.";

c) all'articolo 39:

1) al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:

a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura

stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo.";

d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11";

2) all'articolo 1:

2.1) nel comma 1-bis le parole: "lire 320.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 176";

2.2) nel comma 1-ter, le parole "euro 41,32" sono sostituite dalle seguenti:

"a) se presentate da ditte individuali, euro 32;

b) se presentate da società di persone, euro 45;

c) se presentate da società di capitali, euro 50";

3) all'articolo 6:

3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole "per ogni mille lire o frazione di mille lire" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta "12", "9" e "11", sono aggiunte le parole "per mille";

3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: "per ogni milione di lire o frazione di milione" sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta "100" è sostituita dalla seguente: "0,1 per mille";

4) all'articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole "per ogni mille lire ad anno" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d'imposta "6" e "4", sono aggiunte le parole: "per mille per ogni anno";

5) all'articolo 14, comma 1, le parole "quando la somma non supera lire 100.000" e le parole "oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000", nonché i corrispondenti importi di lire « 1.000 » e « 2.000 »

sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: “quando la somma non supera euro 129,11” e “euro 1,29”;

6) all'articolo 29, comma 1, lettera c), le parole “per ogni milione di lire o frazione di milione” sono soppresse e l'importo di lire “100” è sostituito dal seguente “0,1 per mille”;

7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a).

11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, quantificati in euro 1032,5 milioni per l'anno 2004, si provvede:

a) quanto ad euro 553,5, con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10;

b) quanto ad euro 479 milioni per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), le parole: « pari allo 0,25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari allo 0,30 per cento », e le parole: « e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi » sono soppresse;

al comma 8, le parole: “sono soppresse” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sono sostituite dalla seguente: “2004”.

All'articolo 3, al comma 2, lettera a), le parole: « le predette aliquote e compar-

tecipazione » sono sostituite dalle seguenti: « le predette aliquote e partecipazioni ».

All'articolo 4, comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: « rifinanziamenti concessi » sono inserite le seguenti: « , dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. ».

All'articolo 5:

al comma 1:

all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 »;

alla lettera a):

al numero 1), le parole « entro il 10 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 »;

al numero 2) le parole: « secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo »;

alla lettera c), le parole « entro il 10 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'11 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004 »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate sino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.

2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.

2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004 ».

Alla Tabella n.1:

nella parte relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono soppresse le seguenti voci:

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario — cap. 7561);

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario — cap. 7562);

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 892,30 » è sostituita dalla seguente: « 889,30 »; alla voce « consumi intermedi » la cifra: « 126,52 » è sostituita

dalla seguente: « 80,70 »; alla voce « investimenti fissi lordi » la cifra: « 36,17 » è sostituita dalla seguente: « 13,12 »; nel totale del Ministero la cifra: « 1.205,00 » è sostituita dalla seguente: « - »;

nella parte relativa al Ministero della Giustizia, alla voce: « consumi intermedi » la cifra: « 126,17 » è sostituita dalla seguente: « 56,90 »; nel totale del Ministero la cifra: « 155,06 » è sostituita dalla seguente: « - »;

nella parte relativa al Ministero degli affari esteri, alla voce: « consumi intermedi » la cifra: « 43,59 » è sostituita dalla seguente: « 42,28 »; nel totale del Ministero la cifra: « 49,05 » è sostituita dalla seguente: « - »;

nella parte relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono soppresse le seguenti voci:

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (25.2.3.3 — Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica — cap. 8971);

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (25.2.3.3 — Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica — cap. 8968);

nel totale del Ministero la cifra: « 34,01 » è sostituita dalla seguente: « 30,58 »;

nella parte relativa al Ministero dell'interno, è soppressa la seguente voce:

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (2.2.3.6 — Altri interventi enti locali — cap. 7254);

alla voce: « consumi intermedi » la cifra: « 37,95 » è sostituita dalla seguente: « 35,94 »; alla voce: « investimenti fissi lordi » la cifra: « 12,88 » è sostituita dalla seguente: « 12,33 »; nel totale del Ministero la cifra: « 53,10 » è sostituita dalla seguente: « - »;

nella parte relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è soppressa la seguente voce:

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.10 — Parchi nazionali e aree protette — cap. 7227; 2.2.3.13 — Mezzi navali ed aerei — cap. 7351; 3.2.3.5 — Interventi per Venezia — capp. 7675; 7676; 6.2.3.2 — Difesa del suolo — cap. 8531);

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 274,23 » è sostituita dalla seguente: « 252,99 »; alla voce: « consumi intermedi » la cifra: « 13,91 » è sostituita dalla seguente: « 9,88 »; nel totale del Ministero la cifra: « 289,07 » è sostituita dalla seguente: « — »;

nella parte relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è soppressa la seguente voce:

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.5 — Opere varie — cap. 7162; 3.2.3.9 — Opere varie — cap. 7512; 4.2.3.15 — Opere varie — cap. 7980; 5.2.3.14 — Opere varie — cap. 8220);

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 91,20 » è sostituita dalla seguente: « 3,15 »; alla voce: « consumi intermedi » la cifra: « 23,94 » è sostituita dalla seguente: « 21,65 »; nel totale del Ministero la cifra: « 235,48 » è sostituita dalla seguente: « — »;

nella parte relativa al Ministero delle comunicazioni, alla voce:

Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 27, comma 10, cap. 3121)

La cifra: « 37,17 » è sostituita dalla seguente: « 18,59 »;

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 37,17 » è sostituita dalla seguente:

« 18,59 »; nel totale del Ministero la cifra: « 45,57 » è sostituita dalla seguente: « 26,99 »;

nella parte relativa al Ministero per i beni e le attività culturali:

è inserita la seguente voce:

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (8.2.3.2. — Fondo unico per lo spettacolo, cap. 8642): 18,59

è soppressa la seguente voce:

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport e l'università (2.2.3.2 — impianti sportivi — cap. 7155; 2.2.3.3. — Patrimonio culturale non statale — cap. 7300 — 3.2.3.3 — Patrimonio librario statale — cap. 7466; 3.2.3.7 — Patrimonio librario non statale — cap. 7595 — 4.2.3.3 — Patrimonio culturale non statale — cap. 7832; 5.2.3.2 — Informatica di servizio — cap. 8082; 6.2.3.3 — Patrimonio culturale non statale — capp. 8319; 8326; 8327; 8328; 8329; 6.2.3.4 — Patrimonio culturale statale — cap. 8668; 9.2.3.2 — Patrimonio culturale non statale — cap. 8786; 10.2.3.6 — Patrimonio culturale non statale — cap. 8960);

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 117,07 » è sostituita dalla seguente: « 112,58 »; nel totale del Ministero la cifra: « 134,57 » è sostituita dalla seguente: « 136,08 »;

nella parte relativa al Ministero della salute, è soppressa la seguente voce:

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.4 Prevenzione del randagismo — cap. 7330);

nel totale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 23,65 » è sostituita dalla seguente: « 20,65 »; nel totale del Ministero la cifra: « 31,54 » è sostituita dalla seguente: « 28,54 »;

Nel totale generale delle autorizzazioni di spesa la cifra: « 1.632,68 » è sostituita dalla seguente: « - »; nel totale generale degli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria la cifra: « 2.480,19 » è sostituita dalla seguente: « - »; al totale generale consumi intermedi la cifra: « 1.598,35 » è sostituita dalla seguente: « - »; al totale investimenti fissi lordi la cifra: « 881,85 » è sostituita dalla seguente:

« - »; nel totale generale delle riduzioni di spesa la cifra: « 4.262,87 » è sostituita dalla seguente: « - ».

Dis. 1. 1. Governo.

* La parte in corsivo, ricompresa tra parentesi, è stata dichiarata inammissibile dal Presidente della Camera nella seduta del 21 luglio 2004 e deve, dunque, considerarsi espunta dall'emendamento.